

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI : "**SECONDO LOTTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO INTEGRATO BUON PASTORE – Q.RE SAVENA (CIP C1929)**", dell'importo di **Euro 3.244.072,84** di cui netti Euro 3.137.641,75 a base di gara (euro 3.103.691,39 a corpo ed euro 33.950,36 in economia) ed Euro 106.431,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 1376710108

Chiarimento n. 2

Su richiesta di un'impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto O) del bando di gara si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito:

*"Avendo l'attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche di importo:
OG1 Class. IV; OG11 Class. I; OS6 Class. I; OS30 Class. I. Coprendo l'intero importo con le categorie OG1 - IV, OG11 -I e OS6 -I e andando a subappaltare il 50% delle categorie OG11 e OS6 ed il 100% della categoria OS18, si chiede se è possibile partecipare SINGOLARMENTE senza ricorrere all'istituto dell'avvalimento oppure all'R.T.I."*

Risposta al quesito n 1:

In relazione a quanto richiesto, si precisa che, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, il possesso di attestazione SOA per le Cat/Classifiche sopraindicate non è titolo sufficiente per poter partecipare singolarmente alla gara di cui trattasi senza ricorrere all'istituto dell'ATI ovvero dell'Avvalimento.


Infatti, ai sensi del comma 1 del citato art. 95 "***L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti (...) relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente***",.

Pertanto, ai sensi di quanto sopra indicato, è possibile partecipare singolarmente alla gara in una di tali ipotesi:

- 1) con il possesso della sola categoria prevalente **OG1** per l'intera classifica 5° - con l'obbligo in tal caso di dichiarare il subappalto per le categorie **OG11 e OS18 previste** a qualificazione obbligatoria e non possedute dal concorrente -
- 2) con il possesso di attestazione SOA per le specifiche categorie e rispettive classifiche sufficienti a realizzare l'importo dei relativi lavori: nel caso di cui trattasi rispettivamente:
OG1 per classifica non inferiore alla 4°
OG11 per classifica non inferiore alla 3°
OS6 per classifica non inferiore alla 3°
OS18 per classifica non inferiore alla 2°
- 2) con il possesso della categoria prevalente e di una o più delle categorie scorporabili (per classifica sufficiente a coprire i rispettivi interi importi di lavori individuati dal bando di gara), fermo restando che l'importo della/e categoria/e scorporabili non posseduta/e dall'impresa deve essere da questa posseduta con riferimento alla categoria prevalente: così, a puro titolo esemplificativo, se il concorrente è in possesso della categoria prevalente OG1 per classifica 4° e della Categoria OG11 per classifica 3°, potrà partecipare alla gara in quanto gli importi delle Categorie non possedute (rispettivamente pari a euro 691.374,79 e ad euro 486.702, 80) andranno sommati all'importo dei lavori della categoria prevalente (pari ad euro 1.444.846,83) ottenendo quindi un importo pari a euro: 2.622.924,42 importo realizzabile con la classifica 4° (aumentata di un quinto ex art. 3 co. 2 DPR 34/00); in tal caso vige - a sensi del bando di gara - l'obbligo di dichiarare il subappalto per le lavorazioni non possedute e previste a qualificazione obbligatoria.

Pertanto dall'ipotesi prospettata è necessaria la partecipazione in ATI/Avvalimento.

Il Direttore del Settore
Dott.ssa Patrizia Bartolini



Bologna, 26 aprile 2011